

BStGer BK_B 171/04 vom 3. Dezember 2004

Bundesstrafgericht, 2004-12-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_171_04

FR: TPF BK_B 171/04 du 3 décembre 2004

IT: TPF BK_B 171/04 del 3 dicembre 2004

Regeste

Reclamo contro operazioni d'inchiesta (art. 27 DPA)

Erwägungen

E. 1

Il reclamo è stato inoltrato nel termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv.

E. 3

Anche se la presente autorità fosse entrata nel merito delle censure invocate per la prima volta il 2 luglio 2004, queste sarebbero comunque da respingere.

- 5 -

E. 3.1

Contrariamente all'opinione espressa dal segretariato della CFCG, è certamente possibile per il giudice esaminare la conformità di una legge federale con i principi derivanti dalla CEDU. L'art. 191 Cost. impone in effetti ai tribunali di applicare non solamente il diritto federale, ma ugualmente il diritto internazionale vincolante per la Svizzera, segnatamente il diritto convenzionale (DTF 117 Ib 367, 369 seg., specialmente pag. 373; HAEFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, n. 1926, pag. 565 e n. 2091, pagg. 617-618; HANGARTNER, in EHRENZELER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, n. 25 seg., specialmente 28, ad art. 191; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 9 ad art. 190, pag. 1457). Il solo fatto che la LCG affida un compito di sorveglianza alla CFCG (art. 48 LCG) e istituisce il suo segretariato quale autorità competente per il perseguimento penale (art. 57 cpv. 1 LCG) non vieta al giudice di valutare la conformità di questo sistema con i principi derivanti dalla CEDU. Tale esame non conduce tuttavia alle conclusioni sostenute dai reclamanti, secondo i quali i meccanismi istituiti dalla LCG sarebbero contrari ai principi derivanti dall'art. 6 par. 1 CEDU e dall'art. 30 Cost.. Queste disposizioni, la cui portata è a tal proposito identica (DTF 128 V 82 consid. 2a, pag. 84; 126 I 235 consid. 2a, pag. 236), impongono in effetti l'intervento di un giudice indipendente ed imparziale solamente nella fase giudiziaria della procedura (AUBERT/MAHON, op. cit., n.1 ad art. 30 Cost., pag. 280). Esse non possono quindi essere invocate per contestare la legittimità del cumulo delle funzioni di sorveglianza e di perseguimento in seno alla medesima autorità amministrativa e questo a maggior ragione nell'ambito della procedura penale amministrativa, dove la persona oggetto di una decisione dell'amministrazione può esigere, senza dover giustificare la sua richiesta, che la sua causa sia sottoposta ad un tribunale (art.

72 DPA).

E. 3.2

Per quanto concerne la censura relativa all'assenza d'imparzialità di uno dei funzionari inquirenti, vi è da rilevare innanzi tutto che i reclamanti fanno valere in realtà un motivo di ricusazione che avrebbero dovuto invocare seguendo la procedura prevista all'art. 29 DPA, ovvero rivolgendosi tempestivamente al superiore del funzionario in questione (art. 29 cpv. 2 DPA). È regola in effetti che la persona intenzionata ad ottenere la ricusazione di un membro di un'autorità deve agire immediatamente al momento in cui ha conoscenza del motivo che potrebbe giustificare tale procedimento. Se non interviene con conoscenza di causa e tarda senza ragione a richiedere la ricusazione della persona toccata, commette un abuso di diritto che non merita protezione (DTF 114 Ia 348). Nella fattispecie, i reclamanti conoscono già al momento dell'apertura dell'inchiesta l'identità dei funzionari del segretariato incaricati della medesima, ed è solo il 2 luglio 2004 che, per la

- 6 -

prima volta, hanno contestato l'imparzialità di uno di loro. La loro censura è manifestamente tardiva. Questa è inoltre infondata, in quanto gli argomenti avanzati dai reclamanti non fanno parte dei motivi di ricusazione previsti dall'art. 29 cpv. 1 DPA. Il funzionario toccato non ha in effetti nessun interesse personale nella causa, non ha legami di parentela con una o l'altra delle parti e l'esercizio simultaneo di compiti di sorveglianza e di perseguimento non è sufficiente per creare un'apparenza di prevenzione ai sensi dell'art. 29 DPA. Contrariamente a quanto previsto nella DTF 120 IV 226, non esiste nella fattispecie nessun rapporto di concorrenza tra il funzionario coinvolto e la ditta dei reclamanti.

E. 3.3

Infine, è a torto che il reclamante B._____ pretende essere stato leso nei suoi diritti di difesa per il modo con cui è stato convocato, poi ascoltato in occasione della sua audizione del 24 marzo 2004. È vero che convocando l'interessato in qualità di persona tenuta a fornire informazioni e poi interrogandola come imputato, il funzionario inquirente ha adottato un comportamento censurabile. Questa irregolarità tuttavia avrebbe potuto giustificare l'annullamento del verbale d'audizione - sollecitato dal reclamante in questione - solo se quest'ultimo fosse stato effettivamente privato di un diritto invocabile. Questo non è il caso nella fattispecie. Come risulta dal verbale litigioso, il reclamante si è visto immediatamente notificare i suoi diritti di difesa e segnatamente quello di non rispondere alle domande dell'inquirente e di essere assistito da un difensore. Direttore di una ditta importante, il reclamante era sicuramente in grado di comprendere il significato di tali avvertimenti. Egli non pretende d'altronde il contrario. Accettando di rispondere immediatamente alle domande dell'inquirente, il reclamante ha dunque, in tutta conoscenza di causa, rinunciato a l'assistenza immediata di un avvocato. Dal momento in cui, secondo gli art. 32 e 39 cpv. 3 DPA, l'assistenza di un difensore non è obbligatoria ma solo facoltativa, l'assenza di un avvocato all'audizione del 24 marzo 2004 non costituisce dunque una causa di nullità degli atti compiuti in tale occasione.

E. 4

Anche se fosse risultato ricevibile, il reclamo sarebbe dunque stato respinto. In applicazione dell'art. 156 OG (applicabile sulla base del rinvio degli art. 245 PP e 25 cpv. 4

DPA) e dell'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), la tassa di giustizia di fr. 1'500.-- sarà messa, in solido, a carico dei recla- manti, dedotto l'anticipo dei costi di fr. 500.-- già versato.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.